

**14.2.33. Regio Decreto 6 dicembre 1863**

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Province Napoletane del dì 11 gennaio 1861, col quale furono istituiti Commissarii speciali per recare a compimento le operazioni demaniali-comunali in quelle Province;

Visto l'altro Decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1861, col quale furono approvate le Istruzioni per le operazioni suddette;

Visto il Regio Decreto del 16 marzo 1862, n. 503;

Visto l'avviso pronunziato dal Consiglio di Stato in adunanza del 21 novembre 1863;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo unico.** È revocato l'art. 49 delle Istruzioni per le operazioni demaniali comunali nelle Province Napoletane approvato col D. Lgt. del 3 luglio 1861.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**14.2.34. Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E**  
Sul contenzioso amministrativo

*(Omissis)*

**Art. 16.** Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i Prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del Consiglio di Prefettura.

Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali Commissari ripartitori nelle Province in cui ne riconosca il bisogno.